

SENTENZA 3205/2005
CANTIERI N. 8486
REP. 6543

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FIRENZE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZ. I civ.

Il Giudice dott. ssa Silvia Governatori ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° grado iscritta al n. 172 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2002 vertente

tra

Piccinno Romeo Mario, Calvi Lavinia, Di Forti Manuela, Guidi Federazioni Isabella, Bellone Lorenzo, Ginestra Maurizio, Orsini Stefano, Mazzafo Alberto, Malagrida Antonio, Simonetti Luigi, Bartolomucci Marco, Vullo Giuseppe, Vullo Gianluca, Bernabai Gianluca, Asciore Antonio, Di Rocco Fabio, Spoletini Giuliana, Infascelli Alessandro, Brandi Fabrizio, Musumeci Vincenzo, Alessandro Spoletini, Massariello Claudio, Pietrosanti Francesco, Covotta Roberto, Scalese Piergiuligi, Baglioni Giovanni Paolo, Porretti Mauro, Esposito Tommaso, Cannarella Cristina, De Angelis Alessandro, Curti Mario, Falasconi Fabio, Rubini Flavio, Campanozzi Federica, De Luca Veronica, Di Pasquale Massimiliano, Summa Cesare, elett. dom. ti in Firenze via Calzaiuoli 10 presso lo studio dell' Avv.to Massimo Morosi e rappresentati e difesi dall'avv. Rita Rossiello per procura in atti

Attore

e

Associazione "Narcotici Anonimi" Italiana in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. Andrea Gatti, elett. dom.ta in Empoli via Tinto da Battifolle presso lo studio degli avv. Giovanni Valori e Cristiana Valori che la rappresentano e difendono per mandato in atti

RESISTENTE

OGGETTO: impugnazione delibera assembleare

1

Per gli attori: come in atto di citazione

Per la convenuta: conclude come in comparsa di risposta

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il 4.1.2002 gli attori in epigrafe indicati convenivano in giudizio l'associazione "Narcotici Anonimi" Italiana esponendo quanto segue:

- gli attori erano tutti associati all'associazione convenuta, costituita in Roma il 10.4.1997, con contestuale approvazione del relativo atto costitutivo e dello statuto;
- che per espressa disposizione statutaria l'associazione era retta, oltre che dallo statuto, "dalle vigenti norme in materia, dalle linee guida della Regione Italia e dal Manuale di Servizio di Narcotics Anonymous International;
- che tale associazione non riconosciuta, sempre ai sensi dello statuto, priva di scopo di lucro, avente natura assistenziale e carattere volontario, aveva durata illimitata e aveva come scopo di "risolvere il comune problema della tossicodipendenza e aiutare gli altri tossicodipendenti che desiderano smettere di usare stupefacenti e/o alcol a recuperare";
- che dal punto di vista organizzativo secondo le disposizioni dello statuto del 10.4.1997 l'associazione era composta da: a) i gruppi che rappresentano le unità operanti nelle aree diffuse su tutto il territorio nazionale; b) la conferenza del Comitato di Servizio Regione Italia Narcotici Anonimi (CRISNA), che è l'organo sovrano e deliberante a cui spetta, tra l'altro, il compito di deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, sulle proposte di modifica di attuazione dello statuto e sul trasferimento della sede dell'Associazione; c) il coordinatore di Regione; d) i Fiduciari che costituiscono l'organo di controllo dell'associazione a livello nazionale, il cui compito principale è quello di sorvegliare la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme dettate dallo statuto;
- che ai sensi dell'art. 6 dello statuto i verbali sono redatti da persona nominata dalla conferenza, quelli relativi a modifiche del testo dello statuto o riguardanti il

2 

trasferimento della sede dell'associazione o lo scioglimento della stessa sono redatti da un notaio.

Tanto premesso sostenevano la nullità e/o inesistenza delle deliberazioni del 10.9.2000 assunte nella riunione del CRISNA tenutasi a Brescia senza le comunicazioni di rito. Rilevavano che in tale verbale non erano stati identificati i presenti, non comparendo nemmeno i cognomi di coloro che rivestivano cariche pubbliche nell'associazione; che mancava la sottoscrizione del Segretario e del Coordinatore e venivano omessi i nominativi dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti; che al punto 9 del verbale si leggeva testualmente: "lettura rapporto scritto dei Fiduciari all.9, allegato alla relazione la bozza dello statuto modificato, i Fiduciari chiedono la fiducia al CRISNA per procedere alla revisione delle linee guida.8 favorevoli fiducia accordata all'unanimità"; che i fiduciari allegavano al verbale la bozza dello statuto modificato ma non chiedevano la fiducia al CRISNA per procedere alla modifica stessa, richiedendo ed ottenendo la fiducia solo per la revisione delle linee guida, cosicché non veniva approvata alcuna modifica statutaria; che peraltro la bozza stravolgeva le linee fondamentali dello statuto del 10.4.1997, in particolare non prevedendo l'anonimato e la sua tutela.

Aggiungevano che in data 8.12.2000 il CRISNA si era riunito a Roma e anche in tale occasione nulla era stato deliberato dall'assemblea in merito a modifiche statutarie e alla ricostituzione dell'associazione.

Sostenevano altresì la nullità e/o inesistenza delle deliberazioni del 24 e 25 di un mese non identificato dell'anno 2001, di una riunione tenutasi a Bellaria, senza le preventive convocazioni di rito, senza identificazione dei presenti, omissione dei nominativi dei votanti, e senza sottoscrizione del verbale da parte del segretario e del coordinatore. Esponevano che nel corso di tale assemblea, in modo del tutto illegittimo, era stato revocato il diritto di voto ai cinque coordinatori dei Comitati, e subito dopo era stato letto il rapporto dei fiduciari che presentavano "il lavoro eseguito: lo Statuto dove veniva chiesta la coscienza delle Aree sulla sede di NA a Firenze e relativo atto

costitutivo”, con “4 favorevoli, 1 astenuto, passa”, dunque con una maggioranza di voti insufficiente per legge e per statuto. Lamentavano che contrariamente a quanto risultava dal rapporto, in occasione dell’assemblea di Brescia del 10.9.2000 non era stato presentato, deliberato né approvato alcunché, tanto meno la ricostituzione dell’Associazione, il nuovo atto costitutivo, il nuovo statuto e la nuova sede legale. Dopo tale assemblea gli organi dell’associazione ne avevano spostato la sede a Firenze, avevano aperto una nuova partita IVA e registrato il nuovo statuto, con costituzione di una nuova associazione pur mantenendo la denominazione della precedente. Sostenevano che in tal modo difettava completamente nell’Associazione Narcotici Anonimi di Firenze la legittimazione del substrato associativo.

Le delibere erano dunque giuridicamente inesistenti e/o nulle per carenza dei requisiti di forma e di sostanza previsti dalla legge, con assoluta illegittimità dell’operato degli organi dell’associazione, e la radicale e assoluta inesistenza giuridica della nuova associazione, del nuovo atto costitutivo, del nuovo statuto, della nuova sede legale e della nuova partita IVA, frutto di irregolarità compiute in palese violazione delle norme di legge e dello statuto.

Concludevano chiedendo al tribunale di “accertare e dichiarare l’illegittimità dell’operato degli organi dell’Associazione Narcotici Anonimi Italiana, e per l’effetto dichiarare la nullità e/o inesistenza e/o illegittimità delle deliberazioni contenute nei verbali d’assemblea del 10.9.2000 e del 24/25 di un mese non identificato dell’anno 2001, con tutte le conseguenze di legge ivi incluse la conferma dell’esistenza della sola Associazione Narcotici Anonimi Italiana con sede in Roma Largo V. Bertarelli, dell’atto Costitutivo e dello Statuto del 10.4.1997, con vittoria di spese e riserva di chiedere il risarcimento dei danni patiti.

Si costituiva l’Associazione Narcotici Italiana lamentando in primo luogo che l’iniziativa giudiziaria intrapresa costituiva palese violazione dei “Passi” dei “Concetti” e delle “Tradizioni” - avente forza vincolante di diritto consuetudinario - che costituivano la ratio e l’essenza funzionale del programma di recupero e di liberazione

dalla dipendenza concretizzato ogni giorno dai singoli membri di NA nel rispetto primario dell'unità del gruppo e della fratellanza di mutuo aiuto. Lamentavano che l'instaurazione del giudizio rischiava di annullare il lavoro fatto nell'ultimo anno dagli organi di servizio di NA con l'obiettivo di rendere più facile l'attuazione del programma di recupero dalla dipendenza attraverso uno snellimento delle previsioni statutarie scritte, con conseguente riduzione dei costi da sostenere per l'eventuale intervento di professionisti terzi, fermo restando l'essenza di NA, la sua ratio, il suo scopo genetico e funzionale, quali risultanti dal diritto consuetudinario richiamato. Sosteneva che l'operato degli organismi associativi era stato legittimo in conformità alle norme vigenti e allo statuto sostanziale e formale di NA, nonché necessario ed utile ai fini dello scopo dell'associazione stessa. Esponeva che ogni delibera del CRISNA veniva adottata in riunioni già stabilite secondo un calendario approvato e divulgato alla fine di ogni esercizio ed operante per quello successivo con un ordine del giorno preventivamente comunicato dal Coordinatore per posta elettronica, che ogni delibera veniva presa con le maggioranze prescritte dallo statuto, come risultava dal verbale redatto il giorno stesso dell'adozione; che il verbale veniva distribuito attraverso gli appunti del segretario, previa verifica del coordinatore, a tutti i servitori del CRISNA, e veniva riletto e approvato nella sua stesura formale alla successiva riunione del CRISNA come primo punto all'ordine del giorno.

Eccepiva inoltre il difetto di legittimazione attiva degli attori, essendo prevista per statuto la devoluzione ai fiduciari di eventuali controversie fra i soci e l'associazione, con decisioni inappellabili.

Con riferimento alla delibera del 10.9.2000 sosteneva che erano state fatte regolari convocazioni, e produceva i verbali, contestando la rilevanza giuridica del verbale prodotto dagli attori, che era forse unicamente l'appunto del segretario durante la riunione. Evidenziava che i cognomi non erano scritti per rispetto del principio cardine dell'anonimato. Aggiungeva che il CRISNA aveva chiesto ai fiduciari di redigere una bozza di nuovo statuto, che era stato presentato il 10.9.2000, il cui contenuto era

perfettamente conforme alle linee fondamentali dello statuto precedente e rispettoso dei principi essenziali delle 12 Tradizioni, 12 Passi, 12 Concetti che ne costituivano parte integrante, oltre che rispettoso dei profili funzionali tracciati ed estrinsecati nel Manuale di Servizio di Narcotics Anonymous International, approvato dalla Conferenza Mondiale del 1979. Tale bozza di statuto era stata poi approvata con delibera del CRISNA del 24.2.2001, nella quale era stato approvato il nuovo atto costitutivo e la nuova sede. Il verbale originale recava la data esatta, i nomi dei presenti, nel rispetto dell'anonimato, e regolare era la sottoscrizione del Coordinatore e del Segretario, e la riunione del 24-25 febbraio 2001 si era svolta regolarmente nel rispetto delle maggioranze prescritte come quorum costitutivo – metà più uno degli ASR - e quorum deliberativo –metà più uno degli aventi diritto al voto. Il CRISNA anche in tal caso era stato regolarmente convocato. Concludeva per il rigetto della domanda.

Sulla base dei documenti prodotti, respinte le richieste di prove orali, la causa veniva trattenuta per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Appare opportuno premettere, ai fini di una migliore comprensione delle questioni oggetto della domanda, che secondo le disposizioni dello statuto del 10.4.1997 l'associazione Narcotici Anonimi, che è associazione non riconosciuta, è composta da: a) i gruppi che rappresentano le unità operanti nelle aree – individuate come zone territoriali omogenee - diffuse su tutto il territorio nazionale. I rappresentanti dei Gruppi di ciascuna area si costituiscono in un Comitato di Area che nomina tra i suoi membri un coordinatore, un vicecoordinatore un segretario, un tesoriere e i Delegati alla Conferenza del Comitato di Servizio Regione Italia, Narcotici Anonimi (nominati in ragione di due: il rappresentante di area (ASR) e il suo vice); b) la Conferenza del Comitato di Servizio Regione Italia Narcotici Anonimi (CRISNA), che è l'organo sovrano e deliberante a cui spetta, tra l'altro, il compito di deliberare sullo

6



scioglimento dell'Associazione, sulle proposte di modifica di attuazione dello statuto e sul trasferimento della sede dell'Associazione; c) il coordinatore di Regione; d) i Fiduciari che costituiscono l'organo di controllo dell'associazione a livello nazionale, il cui compito principale è quello di sorvegliare la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme dettate dallo statuto.

Premesso che la domanda ha ad oggetto l'impugnazione di due delibere assunte dalla Conferenza del Comitato di Servizio Regione Italia Narcotici Anonimi (CRISNA), è opportuno precisare che detta Conferenza costituisce l'organo sovrano e deliberante dell'associazione.

Partecipano alla Conferenza in base allo statuto (punto 6), convocata sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, i delegati nominati dai Comitati di Area (ASR), i Fiduciari e i Coordinatori dei Sottocomitati. E' previsto che la conferenza sia convocata con un preavviso di almeno trenta giorni comunicato dal coordinatore agli aventi diritto alla partecipazione, e che in sede ordinaria la conferenza deliberi a maggioranza semplice del totale degli aventi diritto al voto una volta raggiunto il quorum della metà più uno degli ASR di Regione Italia. La Conferenza è presieduta dal coordinatore di Regione, e i verbali redatti da persona nominata dalla conferenza, salvo che per quelli relativi a modifiche del testo dello Statuto o riguardanti il trasferimento della sede dell'associazione o lo scioglimento della stessa, che sono redatti da un notaio.

Rientra tra i compiti della conferenza la discussione e delibera sui bilanci, la nomina per diverse cariche associative; spetta alla conferenza deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sulla attività da essa svolta; deliberare sullo scioglimento della Associazione, sulle proposte di modifica di attuazione dello statuto, sul trasferimento di sede dell'associazione e su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione.



Tanto premesso deve essere in primo luogo rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva da parte degli attori, proposta dalla convenuta con il richiamo all'art. 8 lett. c) dello statuto in base al quale "ai Fiduciari è devoluta la soluzione di eventuali controversie che sorgessero tra i soci o tra l'associazione ed i soci; essi emetteranno in merito le loro decisioni da intendersi quali inappellabili."

Si osserva a questo proposito che il compromesso con cui le parti stabiliscono di far decidere ad arbitri le controversie tra loro insorte deve, secondo il combinato disposto degli articoli 806 e 807 pp. c.p.c., essere fatto per iscritto a pena di nullità, e determinare l'oggetto della domanda. Tale condizione non è rispettata nel caso di specie, poiché secondo il punto 3 dello Statuto la partecipazione non è subordinata ad alcuna formalità o condizione; disposizione in piena coerenza con il principio di anonimato che costituisce la caratteristica, e al tempo stesso la assoluta singolarità, di tale forma associativa (il punto 3 della bozza di statuto allegata dà forma espressa a questa particolare forma associativa, già implicitamente contenuta nel punto 3 dello Statuto vigente). Per effetto di tale disciplina interna il vincolo istituito con la disposizione dell'articolo 8 lett. c) dello statuto è nullo, mancando della necessaria forma scritta che la legge richiede per la legittimità di una rinuncia a far valere in giudizio il proprio diritto, secondo norma costituzionale derogabile unicamente nei casi e forme che la legge stessa espressamente preveda. Tale requisito potrebbe in astratto ritenersi rispettato per i soli soggetti che parteciparono all'assemblea nella quale quella disposizione fu inserita, o comunque a coloro che l'avessero successivamente per iscritto accettata. Poiché peraltro nessuna forma scritta è richiesta per l'adesione all'associazione, né alcuna formale domanda, si deve concludere per la assoluta inoperatività della clausola nei confronti della generalità degli associati, per cui legittimamente gli attori ricorrono al giudice. Incidentalmente deve notarsi che, pur ammessa la forma dell'anonimato nei confronti esterni ed interni, nel senso che non deve l'associato declinare la propria identità, gli associati debbono comunque essere fisicamente noti tra loro quanto meno nell'ambito delle

8



varie articolazioni in cui l'associazione si sviluppa, venendo meno altrimenti la condizione richiesta dalla legge per tutte le associazioni, secondo cui l'atto costitutivo e gli statuti debbono determinare i diritti e gli obblighi degli associati (articolo 16 C.C.); il che implica che, quanto meno mediante prove dichiarative, l'associato possa essere in grado di dimostrare tale personale qualità, non potendosi altrimenti intendere come egli possa conoscere e tutelare i propri diritti.

Passando all'esame del merito della controversia, esso ha per oggetto la declaratoria di nullità, o inesistenza o illegittimità delle deliberazioni contenute nei verbali d'assemblea del 10.9.2000 e del 24/25 "di un mese non identificato" dell'anno 2001.

Per quanto attiene al verbale del 10 settembre 2000 si eccepisce in primo luogo che nel documento non vengono identificati i presenti mancando tra l'altro l'indicazione del cognome, nonché la enunciazione dei favorevoli e contrari. L'eccezione non ha pregio, posto che la mancata indicazione delle complete generalità, stante la natura e le caratteristiche del rapporto tra associati, appare ininfluyente, essendo implicito che in ogni caso sussisteva tra i presenti rapporto di conoscenza diretta, attestato anche dalla indicazione del ruolo rivestito dai vari partecipanti. Né risulta fondato il rilievo relativo alla mancata sottoscrizione del verbale, considerato che nella raccolta dei verbali prodotti dalla convenuta l'originale risulta regolarmente sottoscritto dal segretario e dal coordinatore. Del pari non risulta che la convocazione non sia stata effettuata regolarmente, considerato che secondo la prassi che emerge dagli stessi verbali, al termine delle sedute veniva indicata la data della successiva riunione, e non essendo peraltro lamentata l'omessa partecipazione per difetto di convocazione.

Sui rilievi concernenti la formulazione del punto 9 della delibera, relativo alla lettura della bozza di statuto modificato, pur potendo la formulazione generare qualche incertezza soprattutto perché non risulta dal documento perché su 16 partecipanti (ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto) solo otto abbiano diritto al voto, non ne discende necessariamente la non corrispondenza alla volontà assembleare. Posto che i fiduciari chiedevano in tale sede la fiducia del CRISNA per procedere alla revisione




delle linee guida, risulta in modo non equivoco la decisione favorevole; che poi sia intervenuta a maggioranza o all'unanimità, non infirma la sostanza della decisione presa. L'eccezione pertanto è priva di rilievo. Quel che comunque si deve sottolineare è che la fiducia di cui qui si parla è intesa "alla revisione delle linee guida", e non investe comunque la proposta di modifica statutaria. Tale precisazione è del tutto incontestabile, poiché nello stesso rapporto dei fiduciari allegato al verbale è espressamente detto che "per quanto riguarda invece la stesura dell'atto costitutivo e l'esame dell'ammissibilità dello statuto così modificato è inevitabile l'intervento di un notaio".

L'esame del verbale del 24/25-2001; (la mancata indicazione del mese è superata dall'intestazione del terzo foglio, "*domenica 26 febbraio 2001*" e da quanto risulta dalla raccolta dei verbali delle Assemblee), rivela invece anomalie non superabili.

Nell'"agenda 7a conferenza CRISNA" relativa al sabato 24 febbraio 2001, antimeridiana, al punto 4 si legge: "*fiduciari, consegna e lettura rapporto (si richiede votazione immediata).*" Il punto 4 del verbale recita: "*lettura rapporto scritto dei fiduciari all. 2. Presentano il lavoro eseguito: lo statuto dove veniva chiesta la coscienza delle aree sulla sede di NA a Firenze e relativo atto costitutivo. Si vota. 4 favorevoli e 1 astenuto. Passa*".

Non può a tale riguardo ignorarsi una obiettiva ragione di assoluta incertezza che investe diverse deliberazioni adottate in quella sede. Il coordinatore verifica in primo luogo se c'è il quorum per poter iniziare i lavori, e ne attesta la esistenza essendo presenti 8 aventi diritto al voto. Una prima obiezione si presenta: nulla si dice su quali siano le condizioni che danno diritto al voto, essendo i partecipanti menzionati nell'intestazione in numero assai superiore ad 8, nelle due votazioni successive essendo intervenuti altri soggetti i votanti divengono 9, e poi 10. Viene a questo punto deciso di negare il diritto di voto ai coordinatori dei sottocomitati permanenti che avevano fino ad allora partecipato al voto, e la relativa votazione a maggioranza determina la esclusione dal voto di tali rappresentanti. Nelle votazioni successive

20



pertanto i votanti rimangono cinque. E' automatico il rilievo che alla validità del verbale e delle decisioni assunte in tale sede fa difetto il requisito minimo della comprensibilità dei criteri in base ai quali sono stati ammessi al voto determinati soggetti presenti ed esclusi altri, con violazione dei diritti degli associati i quali non possono essere sacrificati per decisione di maggioranze assembleari, in assenza di rituali modifiche statutarie che con chiarezza precisino rispettivi diritti e doveri. Un ulteriore rilievo essenziale sulle decisioni assembleari s'impone, in relazione al punto n. 4. Con la votazione di tale disposizione, si è adottato un nuovo statuto e un nuovo atto costitutivo, in forza del quale si è stabilita la possibilità di assumere tali decisioni in assemblea senza la necessaria presenza di un notaio; in tal modo cancellando la disposizione contenuta nel precedente statuto, al punto 6 lett. c), nella quale era detto che *“i verbali delle riunioni...relativi a modifiche del testo dello Statuto o riguardanti il trasferimento della sede dell'associazione o lo scioglimento della stessa sono redatti da un notaio”*.


Questa condizione è ben presente ai fiduciari, i quali attestano che la modifica statutaria da loro proposta, e dall'assemblea oscuramente votata, era appunto intesa ad eliminare la necessaria presenza del pubblico ufficiale rogante.

Appare evidente che tale modifica, di assoluta importanza per la vita dell'associazione, richiedeva, secondo le norme della legge regolatrice in vigore, la presenza del notaio. Presenza che avrebbe specificamente garantito non solo i diritti di partecipazione degli aventi titolo, ma anche l'espressione dei dissenzienti non già in base ai mutevoli umori della maggioranza, ma secondo le previsioni statutarie.

Per queste ragioni le delibere assunte nell'assemblea del 24/25 febbraio 2001 debbono essere dichiarate nulle, senza che occorra alcuna pronuncia sulle conseguenze, stante l'assoluta inidoneità di una delibera nulla a produrre qualsivoglia effetto ex tunc.

Essendo la domanda sostanzialmente accolta, le spese seguono la soccombenza.

11



Le spese vengono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della lite, delle questioni trattate, dell'attività svolta e delle voci applicabili della tariffa forense.

PQM

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinte, così provvede:

- 1) rigetta la domanda di nullità della delibera del 10.9. 2000 del CRISNA dell'Associazione Narcotici Anonimi Italiana;
- 2) dichiara la nullità delle deliberazioni assunte nella riunione del CRISNA dell'Associazione Narcotici Anonimi Italiana tenuta in Bellaria il 24/25 febbraio 2001;

Condanna l'Associazione Narcotici Anonimi Italiana a rifondere agli attori le spese del giudizio liquidate in € 201,07 per spese, € 3.850 per onorario, € 1.483,26 per diritti, € 666,65 per rimborso forfetario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.

Firenze, 12 settembre 2005

IL GIUDICE

IL GIUDICE

Dot. Silvia Governatori

Silvia Governatori

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
14/9/2005
CANCELLERIA



2007-08

CAPELLIERE
Giulia MARI